

N. ---/2024 Registro dell'Ente

COMUNE DI NOVARA

Codice Fiscale n.00125680033

RINNOVO ACCORDO DI PARTENARIATO

**PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI E DELLE MODALITÀ
DI INTERAZIONE PER LA REALIZZAZIONE, IN COLLABORAZIONE, DI
ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DELLO SPAZIO DI WELFARE PREVISTO
NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DELL'EX CASERMA PASSALACQUA.**

TRA

il **Comune di Novara** con sede in Novara in Via Fratelli Rosselli, 1 – Novara, C.F.

00125680033, in persona della Dirigente del Settore 5 – Politiche Sociali, **Dott.ssa**

Patrizia Spina, nata a Novara il 26/05/1970, C.F. SPNPRZ70E66F952W, domici-
liata per la carica presso la casa comunale, giusta i poteri conferiti con provvedimen-

to sindacale Prot. N. 5767/2022 del 20/01/2022, di seguito per brevità “Comune”,

E

l'**Associazione nòva a.p.s./e.t.s.**, con sede legale in Novara, Via Giacinto Morera 11

- C.F. 02633780032, legalmente rappresentata dal Presidente **Mattia Anzaldi**, nato

a Galliate (NO) il 12/12/1990, C.F. NZLMTT90T12D872N, domiciliato per la cari-

ca presso la sede dell'Associazione, di seguito per brevità “Associazione”,

congiuntamente di seguito “Parti”.

PREMESSO CHE

- l'art. 118 c. 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà oriz-
zontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale;

- il Comune di Novara ha da tempo promosso la nascita di uno Spazio di Welfare, indirizzato prioritariamente a raccogliere l'interesse di giovani dai 14 ai 30 anni, offrendogli la possibilità di sviluppare attività, iniziative ed eventi in uno spazio definito e strutturato;

- la sede individuata per lo Spazio di Welfare è una parte della porzione del bene demaniale denominato "ex caserma Passalacqua", censita al catasto fabbricati foglio 97 particella 1205 - senza subalterno e al catasto terreni foglio 97 particella 1205 - ente urbano, di proprietà dello Stato e nelle disponibilità del Comune di Novara per fini istituzionali propri dell'ente locale ex art. 10 c. 1 lett. B) DPR 296/2005 e, in particolare, per usi socio-assistenziali, in virtù della concessione (Rep. 18132 del 29/06/2021 e successive modifiche intervenute con atto del 11/12/2023 rep. 18177 e con atto del 19/04/2024 rep. N.18179);

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 11/04/2017 l'Amministrazione ha promosso la costituzione di un rapporto di partenariato stabile con soggetti terzi, con lo scopo di realizzare attività di animazione, oltre che al fine di assicurare alla struttura comunale supporto e affiancamento nella predisposizione e nello sviluppo di specifiche progettualità finalizzate al fundraising locale, nazionale e internazionale per l'implementazione dello Spazio di Welfare;

- a seguito di tale Deliberazione, si normava un partenariato stabile con alcuni soggetti del territorio (Associazione SerMais Società Civile Responsabile, Associazione Confronti, Associazione Oltre le Quinte, Soc. Coop. Aurive, Elios Società Cooperativa Sociale, Associazione Rest Art, Associazione Orientamento), che operano congiuntamente all'Amministrazione Comunale nelle aree di intervento individuate (animazione, sostegno, ascolto, orientamento, formazione, creatività, innovazione, promozione);

- la cabina di regia, coordinata dal Servizio Politiche Sociali e composta dai rappresentanti delle organizzazioni partner e dei giovani aggregati, ha svolto un'opera di monitoraggio e sviluppo dello spazio, ora denominato nòva, e ha rilevato la necessità di adottare specifiche azioni organizzative e di governance volte ad affrontare le problematiche riscontrabili nella frammentarietà operativa, nell'accoglienza e profilazione della nuova utenza non aderente alle singole associazioni e le ordinarie attività di cura, promozione e organizzazione dello spazio;

- l'associazione nòva a.p.s./e.t.s., nata in seno allo spazio come risposta alla necessità di affrontare in termini organizzativi e partecipativi le problematiche riscontrate dalla cabina di regia, ha manifestato l'interesse a svolgere un ruolo di connessione tra le diverse realtà operative dello spazio curandone gli aspetti di gestione ordinaria, promozione e comunicazione, diventando un punto di riferimento organizzativo per l'accoglienza e la profilazione di nuova partecipazione giovanile e sviluppando ambiti anche sperimentali che amplino l'offerta di Spazio nòva;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 30/03/2021, l'Amministrazione ha accolto favorevolmente l'interesse manifestato dalla citata Associazione, stabilendo di instaurare un rapporto di partenariato avente ad oggetto la realizzazione di attività di animazione a favore principalmente di giovani dai 14 ai 30 anni, nonché il supporto e l'affiancamento alla Struttura Comunale nella predisposizione e nello sviluppo di specifiche progettualità finalizzate al fundraising locale, nazionale e internazionale per l'implementazione dello Spazio medesimo;

- con accordo di partenariato sottoscritto tra le Parti (N. 171/2022 Registro dell'Ente) avente durata biennale (con decorrenza dal 23/06/2022), sono stati regolamentati i rapporti e le modalità di interazione per la realizzazione, in collaborazione, di attività di animazione dello Spazio di Welfare previsto nel complesso immobiliare

dell'ex Caserma Passalacqua (di seguito per brevità "Accordo");

- in data 14.05.2024, con nota prot. n. 59592, l'Associazione nòva a.p.s./e.t.s. ha presentato una proposta di Partenariato Speciale Pubblico Privato per la valorizzazione e la gestione di Spazio nòva;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 28/05/2024 si prendeva atto della citata proposta di Partenariato Speciale Pubblico Privato e si stabiliva di pubblicare un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di ulteriori proposte alternative, integrative o complementari a quella di nòva a.p.s./e.t.s.;

- nelle more della realizzazione e sottoscrizione di un Partenariato Speciale Pubblico Privato, e comunque per un periodo non superiore a due anni, con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7 dell'Accordo, si stabiliva di procedere al rinnovo dello stesso per proseguire le attività di gestione di Spazio nòva e fundraising ai medesimi patti e condizioni ivi previsti.

Ciò premesso e considerato, le Parti come sopra costituite

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti come sopra identificate intendono regolamentare i rapporti e le modalità di interazione per la realizzazione, in collaborazione, di attività di animazione dello Spazio di Welfare previsto nel complesso immobiliare dell'ex Caserma Passalacqua, nonché per la co-progettazione di future implementazioni dello Spazio stesso, oltre che disciplinare i singoli ruoli e compiti e gli impegni reciproci.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:

- implementazione dello Spazio di Welfare istituito nella porzione del complesso immobiliare dell'ex Caserma Passalacqua, finalizzato a rispondere alle necessità di accompagnamento alla vita adulta degli adolescenti;

- messa in rete di realtà, iniziative, opportunità (pubbliche e private) presenti sul territorio, anche attraverso la valorizzazione del gruppo di giovani che hanno già partecipato e che partecipa alla co-progettazione;

- identificazione e realizzazione, in partnership da definirsi di volta in volta, di ulteriori progetti sperimentali sul più ampio tema della rigenerazione degli spazi urbani (quale, appunto, la ex caserma militare) che hanno visto esaurirsi in tempi recenti la loro originaria destinazione d'uso e funzione economica, sociale e culturale, scommettendo sulla creatività giovanile come volano in grado di produrre e accelerare ricadute produttive ed economiche sul tessuto delle comunità locali e quindi nuove funzioni sociali ed urbane;

- definizione di un modello organizzativo e di governance dello spazio che faciliti la gestione ordinaria delle attività, la loro promozione e comunicazione anche in relazione a nuove partecipazioni di giovani e associazioni del territorio;

- sperimentare forme innovative di impatto sociale che valorizzino le attività in essere anche in una logica di sostenibilità sociale (implementazione target, radicamento territoriale, apertura alla città) ed economica (fundraising progettazione per bandi e redditività dei servizi resi).

Le azioni previste sono:

- svolgimento, da parte dell'Associazione, di un ruolo attivo di supporto e affiancamento alla struttura comunale nella progettazione e gestione dello Spazio di Welfare;

- proposta ed eventualmente gestione diretta e/o co-gestione di attività coerenti con le funzioni attualmente previste nello Spazio di Welfare.

Le aree di intervento specifiche riguardano:

A) Animazione: favorire la realizzazione di processi partecipativi e promuovere una cultura della deliberazione collettiva e dell'ascolto attivo;

B) Orientamento, formazione: favorire percorsi professionalizzanti di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, con particolare attenzione ai c.d. Neet;

C) Creatività, innovazione: favorire la nascita di uno spazio creativo/artistico/espressivo anche caratterizzato da elementi innovativi in ambito tecnologico digitale;

D) Promozione: attivare percorsi e strumenti di pubblicizzazione dello spazio e promozione delle attività/proposte in grado di sviluppare la dimensione aggregativa.

Art. 3

Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria attività a principi di fiducia reciproca, pubblicità, correttezza, trasparenza, responsabilità, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.

Nel dettaglio ciascuna delle Parti si impegna a svolgere le seguenti azioni/attività/compiti di cui è responsabile:

Comune di Novara, in qualità di Ente capofila del partenariato

- Elaborazione con il soggetto partner nato in seno al processo di sviluppo dell'Hub di innovazione sociale, di un modello organizzativo e di governance;

- svolgimento della regia delle attività di animazione di cui si prevede lo svolgimento nella porzione immobiliare dell'ex Caserma Passalacqua di che trattasi, finalizzate alla realizzazione del previsto Spazio di Welfare, mediante coordinamento complessivo, indirizzo, monitoraggio, controllo delle attività ed iniziative del soggetto

partner, fermo restando l'utilizzo diretto della porzione immobiliare medesima per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nel campo socio-educativo, espressivo, culturale ecc e ferma restando la facoltà di eventuale futuro ampliamento della partnership;

- promozione ed elaborazione, congiuntamente con il soggetto sottoscrittore del presente Accordo e/o, eventualmente, con ulteriori altri soggetti, di una progettualità diffusa da proporre a interlocutori istituzionali competenti, assumendo, per tale progettazione, i principi della progettazione partecipata, con il coinvolgimento attivo delle comunità interessate e di vari attori locali in ambito sociale, urbanistico, economico e culturale e del protagonismo giovanile nella fase ideativa, progettuale e operativa;

- messa a disposizione della porzione immobiliare per la realizzazione del previsto Spazio di Welfare (tramite opere di sistemazione e riqualificazione, manutenzione ordinaria, allestimento, acquisto di attrezzature ed opere strettamente complementari allo svolgimento delle attività previste, ecc), assumendo a proprio carico l'onere della copertura delle spese generali di gestione dei locali (ad esempio, riscaldamento, elettricità, telefono, collegamento telematico, pulizia ecc), realizzando a proprio carico l'intervento di messa a norma e riqualificazione della porzione immobiliare e assumendo a proprio carico il costo del personale dipendente impiegato per lo svolgimento delle attività (che comportano un lavoro intersettoriale coordinato dei servizi comunali che si occupano di politiche giovanili, iniziative di interazione sociale, gestione del patrimonio, opere pubbliche e interventi manutentivi);

- mantenimento della porzione immobiliare in condizioni di sicurezza e fruibilità.

Associazione nòva a.p.s./e.t.s.

- avvio del modello organizzativo dello spazio elaborato con il soggetto capofila,

mediante l'impiego e la messa a disposizione di risorse professionali e/o di volontariato nell'opera di connessione tra le diverse realtà operative attive, di gestione ordinaria e cura degli spazi e della loro fruizione, della promozione e comunicazione delle azioni o iniziative dell'hub di innovazione sociale in collaborazione con gli altri soggetti partner che operano a "spazio nòva" con impegni reciproci previsti da specifico accordo di partenariato sottoscritto a seguito della D.G.C. n. 110 dell'11/4/2017;

- avvio delle azioni sperimentali di sostenibilità per le quali il soggetto partner renderà annualmente: costi e ricavi dei servizi resi a garanzia della fruibilità e apertura dello spazio e outcome di impatto sociale;

- promozione ed elaborazione, congiuntamente con il Comune di Novara in qualità di soggetto capofila, mediante l'impiego e la messa a disposizione di proprie professionalità, di una progettualità diffusa da proporre ad interlocutori istituzionali competenti, assumendo, per tale progettazione, i principi della progettazione partecipata, con il coinvolgimento attivo delle comunità interessate e di vari attori locali in ambito sociale, urbanistico, economico e culturale e del protagonismo giovanile nella fase ideativa, progettuale e operativa;

- rispetto di tutte le indicazioni che vengano fornite dal Comune di Novara relativamente all'utilizzo del complesso immobiliare, delle attrezzature e dei materiali ivi presenti, al fine di assicurarne la sicurezza, l'integrità, il decoro e la pulizia necessari all'ordinaria fruibilità collettiva e in conformità a quanto indicato nella proposta presentata in sede di manifestazione di interesse;

- manleva del Comune di Novara da qualsiasi responsabilità derivante da danni e infortuni che possano occorrere al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste, per la responsabilità civile verso terzi e per danni causati dagli stes-

si operatori nello svolgimento delle attività e per danni a beni mobili ed immobili

che si dovessero verificare in relazione alle attività stesse;

- elaborazione e messa a disposizione, su richiesta del Comune soggetto capofila del

partenariato, nei tempi e con le modalità dal medesimo definite, di relazioni periodi -

che sullo stato di avanzamento delle attività svolte e sui risultati ottenuti

Art. 4

L'Associazione, nello svolgimento delle specifiche iniziative/servizi/attività di propria competenza, si obbliga:

- a garantire un'utilizzazione della porzione immobiliare dell'ex Caserma Passalacqua compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempe-

stiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni rilevate;

- ad astenersi dall'effettuare qualsiasi modifica alla porzione immobiliare e alle attrezzature e beni presenti nella stessa senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;

- ad astenersi dall'utilizzare la porzione immobiliare per lo svolgimento di attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle definite e concordate con l'Amministrazione

Comunale, ovvero dal far utilizzare la porzione immobiliare stessa da parte di soggetti terzi per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste;

- a stipulare apposito contratto assicurativo a copertura della responsabilità civile per i danni che possono essere provocati alla porzione immobiliare, a impianti, arredi ed

attrezzature, nonché a soggetti terzi e a beni di terzi, sollevando espressamente il Comune di Novara da ogni responsabilità al riguardo;

- a custodire la porzione immobiliare con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 2051 Codice Civile, e a goderne in modo da rispettarne la destinazione

funzionale ed economica, prestando l'attenzione necessaria al fine di un conteni-

mento delle relative spese generali di gestione;

- ad adottare tutte le cautele necessarie a salvaguardare la salute e la sicurezza degli operatori che operano all'interno della porzione immobiliare;

- a osservare e a far osservare a eventuali soggetti terzi tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortunistica, libretti di idoneità sanitaria e ogni altro adempimento, prestazione ed obbligo inerente l'eventuale rapporto di lavoro con il personale che opererà all'interno della porzione immobiliare.

Il Comune di Novara è sollevato da qualsiasi responsabilità che possa discendere dalle attività dei soggetti partner e dall'utilizzo della porzione immobiliare da parte dei medesimi

Art. 5

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente Accordo sono realizzati di intesa tra il Comune e l'Associazione.

Art. 6

L'Accordo viene rinnovato, senza soluzione di continuità, per la durata massima di anni 2 (due) e cesserà di avere efficacia a far data dalla stipula di un Partenariato Speciale Pubblico Privato insistente sullo stesso Spazio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'Accordo, per esigenze di pubblico interesse, senza che il partner possano vantare alcun diritto ad indennizzo alcuno, con un preavviso di almeno 60 giorni.

Costituiscono motivo di decadenza del partner dall'accordo di partenariato le seguenti circostanze:

- mancato rispetto dell'obbligo di astenersi dall'utilizzo della porzione immobiliare

per lo svolgimento di attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle definite e concordate con l'Amministrazione Comunale;

- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto;

- gravi e reiterate mancanze e/o negligenze nella conduzione della porzione dell'immobile;

- modifiche soggettive tali da far venir meno il rapporto fiduciario instauratosi con il Comune.

Art. 8

La sottoscrizione del presente Accordo non attribuisce alcun diritto al soggetto partner in merito alla possibilità di far parte di ulteriori futuri partenariati pubblico/privato e non costituisce impegno alcuno per il Comune di Novara, il quale si riserva ogni valutazione, a proprio insindacabile giudizio.

Lo svolgimento con continuità e regolarità delle specifiche iniziative/servizi/attività previsti, nonché la collaborazione nello sviluppo di specifiche progettazioni, non configurano in alcun modo possibile pretese di tipo economico da parte del soggetto partner e non costituiscono impegno alcuno per l'Amministrazione per il comune sforzo di elaborazione da parte del partner.

Art. 9

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Novara.

Art. 10

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico fornite da una delle Parti che sottoscrivono il presente Accordo in attuazione degli impe-

gni assunti con l'Accordo medesimo dovranno essere considerate di carattere confidenziale da parte di tutti i soggetti coinvolti. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che tali informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisiti da terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che li ha rilasciati, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR 2016/679 titolare dei dati rilasciati ai fini dell'affidamento di cui al presente accordo è il Comune di Novara in persona del Sindaco pro-tempore. Dal titolare i dati saranno custoditi per il solo tempo necessario e il trattamento sarà fatto dal titolare a mezzo del Dirigente del Settore 5 - Politiche Sociali del Comune di Novara. Le Parti acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel presente Contratto per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e sue successive modifiche, integrazioni o sostituzioni, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti.

Art. 11

Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 e sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione.

Art. 12

Ogni modifica all'Accordo è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti.

Per quanto non previsto e pattuito con il presente accordo, le parti richiamano le disposizioni, in quanto applicabili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Il presente Accordo si compone di n. 12 articoli per complessive n. 13 facciate.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

Per Il Comune di Novara

Il Dirigente del Settore 5 – Politiche Sociali

Dott.ssa Patrizia Spina (firmato digitalmente)

Per l'associazione nòva a.p.s./e.t.s.

Il Presidente, Legale Rappresentante

Mattia Anzaldi (firmato digitalmente)